



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(AGGIORNATA IL 20 DICEMBRE 2018)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il presente regolamento (“Regolamento OPC”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (“Società” o “Olidata”), nella riunione del 20 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2391-bis c.c. e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 (rettificata con delibera n. 20250 del 28 dicembre 2017) e n. 19974 del 27 aprile 2017 (“Regolamento CONSOB”).

1. PREMESSA

Il Regolamento OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (“OPC”) realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

Per il perseguimento del predetto fine, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle OPC e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza del Regolamento OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Il Regolamento OPC entrerà in vigore a partire dalla data in cui le azioni della Società saranno ammesse a quotazione sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2. PUBBLICITÀ

Il Regolamento OPC è pubblicato sul sito internet della Società ed è accessibile sul sito www.olidata.com

3. DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA

In conformità a quanto previsto dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB, un soggetto è qualificato come parte correlata alla Società (“Parte Correlata” o, al plurale, “Parti Correlate”) se:

3. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo rispetto alla Società;

detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;

esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;

- (i) è una società collegata della Società;
- (ii) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (iv) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (v) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (vi) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

I. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Per OPC si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

II. le operazioni di fusione, scissione per incorporazione e scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;

JJ. ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo paragrafo 7).

5. DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Si considerano amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 6. stabiliti all'articolo 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico" o "TUF"); (ii) stabiliti dal Regolamento adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007, per le società soggette a direzione e coordinamento, rilevando in particolare a tal fine la circostanza che l'amministratore non ricopra la carica di amministratore anche nella società che esercita direzione e coordinamento²; (iii) previsti dal Codice di Autodisciplina (approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e da ultimo modificato nel dicembre 2011)³.

² Laddove la Società dovesse cessare di essere soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento tale requisito verrà automaticamente meno.

³ Nel caso in cui la Società dovesse cessare di aderire al Codice di Autodisciplina, ovvero la CONSOB dovesse dichiarare che i requisiti di indipendenza ivi previsti non sono almeno equivalenti a quelli individuati ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF tale requisito verrà automaticamente meno.

7. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

6.1 Per OPC di maggiore rilevanza ("OPC di Maggiore Rilevanza"), si intendono le seguenti OPC:

8. le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza (come definiti al paragrafo 6.2 che segue), applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
9. le OPC concluse con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza (come di seguito definiti al paragrafo 6.2) risulti superiore a 2,5%;
10. le operazioni per cui il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione consiliare in cui sia discussa l'operazione, ritenga comunque opportuno applicare su base volontaria la procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza, tenuto conto delle peculiarità della singola operazione e/o del contesto specifico in cui essa si inserisce.

6.2 Ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente Regolamento OPC, si applicano i seguenti indici di rilevanza ("Indici di Rilevanza"):

9. **Indice di Rilevanza del controvalore:** individua il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (ii) **Indice di Rilevanza dell'attivo:** individua il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale dell'attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) In caso di acquisizioni, il contro valore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione o cessione di attività diverse da partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività (a seguito dell'OPC);
- b) in caso di cessione, il valore contabile dell'attività (prima dell'operazione);

- (iii) **Indice di Rilevanza delle passività:** individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

6.3 Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 sono definite OPC di minore rilevanza (“OPC di Minore Rilevanza”), salvo che ad esse non si applichi taluno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento CONSOB o dei casi di esenzione di cui al successivo articolo 7.

7. CASI DI ESENZIONE

7.1 In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento CONSOB prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina⁴, la Società si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste in via opzionale dal Regolamento CONSOB.

In particolare, sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento OPC, nei limiti massimi di quanto concesso dal Regolamento CONSOB:

- (i) le OPC il cui valore non superi Euro 1.000.000 (“OPC Esigue”);
- (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico e le relative operazioni esecutive;
- (iii) le deliberazioni, diverse da quelle previste dal comma 1 dell'art. 13 del Regolamento CONSOB, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche) che siano coerenti con la politica di remunerazione in essere presso la Società, adottata con il coinvolgimento del comitato remunerazioni, composto in conformità con quanto previsto dal punto (ii) del comma 3 dell'art. 13 del Regolamento CONSOB, ed illustrata nella relazione di cui all'articolo 123-ter TUF sottoposta al voto consultivo dell'assemblea;
- (iv) le OPC Standard, come definite al successivo paragrafo 7.2 e secondo quanto ivi previsto;

⁴ Il Regolamento CONSOB non si applica (i) alle delibere dell'assemblea di cui all'articolo 2389 comma 1 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo né (ii) alle delibere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2389 comma 3 c.c., relative alla remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 c.c. né (iii) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo, fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Regolamento CONSOB.

- (v) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi di altre Parti Correlate della Società qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo 7.3;
- (vi) le OPC urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo 7.4.

7.2 Ai fini del presente Regolamento OPC, si intendono OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (OPC Standard) le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria⁵, concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In ogni caso, in relazione alle OPC Standard di Maggiore Rilevanza, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (i) comunica alla CONSOB la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione o, qualora l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso ovvero, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni al pubblico sulle relazioni finanziarie⁶, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

⁵ Ai sensi dell'articolo 3 della Comunicazione, un'operazione è "ordinaria" allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria. Per attività operativa si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie. Nell'identificazione dell'ordinario esercizio, occorre tenere conto inoltre di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

⁶ Art. 5, comma 8 del Regolamento CONSOB: "Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale: a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento; b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società; c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento."

L'esenzione di cui al paragrafo 7.1, punto (v) che precede (i.e., operazioni con o tra società controllate e/o collegate), non si applica qualora, con riferimento all'OPC, sussistano "interessi significativi" di altre Parti Correlate della Società⁷. A tal fine, si ritengono "significativi" quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di Olidata che siano controparti di una determinata OPC, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata alla Società. Ad esempio, possono considerarsi sussistenti "interessi significativi" qualora:

- (i) esista un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della Società, che possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata, pur non vantaggiose per la Società;
- (ii) le società parti dell'operazione condividano uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche, e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani d'incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;
- (iii) la società controllata o collegata parte dell'operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società e il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

7.3 L'esenzione di cui al paragrafo 7.1 (vi) che precede (i.e., le OPC urgenti) è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- (A) OPC non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:
 - (i) per le OPC di Maggiore Rilevanza, rimangono fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB;

⁷ Ai sensi dell'art. 21 della Comunicazione "la significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro".

(ii) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui egli non sia un amministratore indipendente non correlato, anche il Presidente del Comitato OPC (ovvero altro amministratore indipendente, preventivamente designato, a cui sia attribuito il potere di convocare riunioni tra soli amministratori indipendenti), deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

(iii) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;

(iv) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (iii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

(v) l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(vi) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iv) e (v) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (iii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;

(vii) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (iii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

(B) OPC di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

(i) ricorrenza di "casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali", per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:

- casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
- situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi (secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea) in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c.;

(ii) che l'organo tenuto a convocare l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

(iii) che l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(iv) che la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono siano messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;

(v) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (iii) che precede sono negative, che l'assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. whitewash di cui al paragrafo 8.3.7 che segue;

(vi) se le valutazioni sono positive, che entro il giorno successivo a quello dell'assemblea siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

7.4 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, mutatis mutandis, anche alle OPC compiute tramite società controllate.

8. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

8.1 Comitato OPC e presidi equivalenti

8.1.1 L'approvazione delle OPC è subordinata al previo parere di un comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione ("Comitato OPC"). In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, sarà composto esclusivamente di amministratori non esecutivi ed indipendenti. In caso di OPC di Minore Rilevanza - salvo quanto diversamente previsto da altre disposizione di legge o regolamentari applicabili alla società in un dato momento storico – il Comitato OPC potrà essere composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti.

8.1.2 Il Comitato OPC, nel rilascio dei pareri di cui ai successivi articoli 8.2.3 e 8.3.2, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti (non correlati) di propria scelta, a spese della Società.

8.1.3 Qualora uno o più dei componenti del Comitato OPC risultino correlati rispetto ad una determinata OPC in relazione alla quale il Comitato OPC debba rilasciare il proprio parere, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da altri amministratori non correlati non esecutivi e/o indipendenti (a seconda dei casi), in ordine di anzianità (i.e. il sostituto sarà l'amministratore non esecutivo e/o indipendente più anziano).

Qualora, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno tre amministratori non esecutivi e/o indipendenti non correlati, le funzioni del Comitato OPC verranno svolte dai due amministratori indipendenti non correlati presenti, o in subordine dal collegio sindacale, purché i componenti del collegio che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Nel caso in cui anche il collegio sindacale non sia nelle condizioni di poter svolgere le predette funzioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato OPC, provvede a nominare un esperto individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'OPC accertandone l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

8.2 Procedura per OPC di Minore Rilevanza

8.2.1 L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati ("Delegati") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato della Società. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione della Società.

8.2.2 I Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del paragrafo 8.2.1 che precede.

8.2.3 Le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato OPC.

8.2.4 Con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione, all'organo competente a deliberare sull'OPC di Minore Rilevanza e al Comitato OPC sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica OPC da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società.

8.2.5 Gli organi che hanno approvato le OPC forniscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale una completa informativa, con periodicità almeno trimestrale, in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

8.2.6 I verbali delle eventuali deliberazioni di approvazione delle OPC di Minore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.2.7 Qualora il Comitato OPC abbia rilasciato un parere negativo su una o più OPC di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tutte le OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato OPC è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

8.3 Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza

8.3.1 La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta (esclusivamente) al Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle OPC, la convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse.

8.3.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC.

8.3.3 L'esponente aziendale o il rappresentante che ha avviato le trattative o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione (nella persona del suo presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informano senza ritardo il Comitato OPC dell'inizio delle trattative e dello stato delle stesse. Il Comitato OPC o uno o più componenti dallo stesso delegati ("Componente/i Delegato/i alle Trattative"), partecipano alla fase delle trattative e alla fase istruttoria relativa alle OPC di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

8.3.4 Con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica OPC da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società.

8.3.5 L'organo delegato della Società competente in relazione alla esecuzione delle singole OPC di Maggiore Rilevanza fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale ed al Comitato OPC una completa informativa, con periodicità almeno trimestrale, in merito all'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza.

8.3.6 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.3.7 Il Consiglio di Amministrazione può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) c.c. dall'assemblea. Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento CONSOB (c.d. meccanismo di whitewash), la delibera assembleare di autorizzazione si considera approvata a condizione che:

1. siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società e
2. qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

Ai fini del presente articolo 8.3.7, la qualità di socio correlato o non correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'assemblea, sulla base delle informazioni in suo possesso e di quelle che egli potrà specificamente richiedere nel corso dell'assemblea.

8.3.8 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza realizzate dalla Società o anche da una sua società controllata, la Società predispone (ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB.

8.4 Procedure di competenza o di autorizzazione assembleare

8.4.1 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica, a seconda dei casi, la procedura prevista al precedente articolo 8.2 per le OPC di Minore Rilevanza o la procedura prevista al precedente articolo 8.3 per le OPC di Maggiore Rilevanza. La proposta di deliberazione inerente una OPC di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'assemblea può essere approvata anche in presenza di un parere contrario del Comitato OPC alle condizioni di cui al precedente articolo 8.3.7.

8.5 Procedure per operazioni di società controllate

8.5.1 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere del gruppo, con Parti Correlate della Società, trovano applicazione – in quanto compatibili – procedure in linea con quelle previste dal precedente paragrafo 8.2, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.

9. DELIBERE QUADRO

9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società può approvare delibere-quadro in relazione a una serie di OPC omogenee ("OPC Omogenee"), poste in essere con determinate Parti Correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ("Parti Correlate Specificate"), secondo quanto di seguito stabilito.

9.2 Nel caso in cui preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di OPC Omogenee con una o più delle Parti Correlate Specificate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un'unica delibera-quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le OPC Omogenee con le Parti Correlate Specificate da realizzarsi durante il periodo di efficacia della delibera quadro. La delibera-quadro dovrà specificare il prevedibile ammontare massimo ("Ammontare Massimo") delle OPC Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della stessa e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali OPC Omogenee.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione riunitosi per l'approvazione di una delibera-quadro individuerà, innanzitutto, l'Ammontare Massimo, calcolando la rilevanza di ciascuna delle previste OPC Omogenee in applicazione degli Indici di Rilevanza indicati all'art. 6.2 che precede e sommando poi i risultati ottenuti rispetto a ciascun Indice di Rilevanza applicabile.

9.4 Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti superiore ad una qualsiasi delle applicabili soglie di rilevanza individuate dall'art. 6.1, la Società (i) approverà la delibera -quadro secondo la procedura indicata all'art. 8.3 del presente Regolamento OPC e (ii) pubblicherà un (unico) documento informativo ai sensi dell'art. 8.3.8.

9.5 Nel caso in cui l'Ammontare Massimo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 9.3, risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 6.1 in applicazione di tutti gli indici di rilevanza individuati dall'art. 6.2, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata all'art. 8.2.

9.6 Alle singole OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste dagli articoli 8.2 e 8.3.

9.7 Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

10.1 Tempestivamente a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento OPC e, comunque, entro novanta (90) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, tutti i soggetti indicati all'art. 114, comma 5, TUF e, in particolare,

(i) i dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori ed i sindaci effettivi) della Società o della sua controllante;

(ii) i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controllano, anche congiuntamente con altri soggetti, la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo e i soggetti che detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Ai soggetti controllanti e agli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, TUF, si applicano gli obblighi informativi previsti dall'art. 4, comma 8, del Regolamento CONSOB⁸.

10.2 Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmesse sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti.

10.3 Per l'attuazione del Regolamento OPC, la Società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate, che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche della Società.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 154-bis TUF, le informazioni periodiche trimestrali sulle OPC di Minore Rilevanza, OPC di Maggiore Rilevanza e OPC Omogenee (di cui agli articoli 8.2.5, 8.3.5 e 9.7) sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

11.2 Il Collegio sindacale vigila sulla conformità della presente procedura ai principi generali indicati nel Regolamento CONSOB.

11.3 Il Dirigente Preposto vigila sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea della Società ai sensi dell'articolo 153 TUF.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione della presente procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche della presente procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato nominato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento CONSOB.

Art. 4 comma 8 Regolamento CONSOB: "I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114 comma 5 del Testo Unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.